



COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Prot. 12277

Maracalagonis, 03/07/2025

Ai Beneficiari dei
Piani personalizzati legge 162/98
Piani Ritornare a Casa Plus

OGGETTO: L. 162/98 E RITORNARE A CASA PLUS: CHIARIMENTI IN MERITO AI RIMBORSI DI TFR IN BUSTA PAGA AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA

Premesso che:

- Con la Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro-Direzione centrale coordinamento giuridico Ufficio I-Affari giuridici e legislativi n. 616 del 03/04/2025 avente ad oggetto: "Anticipazione indebita quote TFR – chiarimenti" si precisano i seguenti aspetti:
 - Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro;
 - L'istituto è disciplinato dall'art. 2120 c.c. che contempla, altresì, le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto, rimandando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione;
 - La pattuizione collettiva o individuale, tuttavia, può avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo;
 - L'operazione di anticipo mensile del TFR in busta paga è, pertanto, considerata illegittima, in quanto sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell'istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
- Con la Nota Ras-Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 15249 del 27/06/2025 acquisita al prot. dell'Ente n. 12129 del 02/07/2027 e avente a oggetto: "Liquidazione mensile TFR – note Ispettorato del lavoro" in risposta alle numerose richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comunali in merito alla consolidata prassi di riportare nella busta paga mensile anche la quota in dodicesimi del TFR al fine della rendicontazione dei principali interventi socio assistenziali, richiama l'art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico secondo il quale i datori di lavoro anticipano, su richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato, e ribadisce **la mancanza di legittimità dell'anticipazione mensile del TFR in busta paga.**

Tutto ciò premesso, si comunica che **a partire dalla mensilità di Giugno 2025 le buste paga contenenti la quota mensile di Tfr non saranno rimborsate; pertanto tutti i beneficiari dei progetti in oggetto, datori di lavoro nell'ambito di contratti di assistenza domestica dovranno attenersi alla normativa vigente sopra richiamata e produrre documenti ad essa conformi.**

La Responsabile del Procedimento Ritornare a Casa
Dott.ssa Simonetta Onali

La Responsabile del Procedimento L162/98
Dott.ssa Silvia Carta

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Ignazia Podda